

**DELIBERAZIONE 13 LUGLIO 2023**

**312/2023/R/EEL**

**ISTRUZIONI A TERNA S.P.A. PER L'ATTUAZIONE DI EMENDAMENTI ALLA PROPOSTA DI METODOLOGIA PER IL CALCOLO DELLA CAPACITÀ NEL PERIODO TEMPORALE DEL BILANCIAMENTO, SVILUPPATA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE 2017/2195 (REGOLAMENTO *BALANCING*) NELL'AMBITO DELLA REGIONE *ITALY NORTH***

## **L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE**

Nella 1258<sup>a</sup> riunione del 13 luglio 2023

### **VISTI:**

- la direttiva 2019/944/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- il regolamento (UE) 942/2019 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019 che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (di seguito: ACER);
- il regolamento (UE) 943/2019 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019;
- il regolamento (UE) 1222/2015 della Commissione del 24 luglio 2015 (di seguito: Regolamento CACM);
- il Regolamento (UE) 1485/2017 della Commissione, del 2 agosto 2017 (di seguito: Regolamento SOGL);
- il regolamento (UE) 2195/2017 della Commissione del 23 novembre 2017 (di seguito: Regolamento *Balancing*);
- la legge 14 novembre 1995 n. 481 e successive modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 4 agosto 2020 323/2020/R/eel (di seguito: deliberazione 323/2020/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 18 gennaio 2022 14/2022/R/eel (di seguito: deliberazione 14/2022/R/eel);
- il documento “*CCR Italy North Energy Regulators' Regional Forum - Rules of Procedure*” (di seguito: *Rules of Procedure INERRF*) con cui si è istituita, su base volontaria, la piattaforma *Italy North Energy Regulators' Regional Forum* (di seguito: INERRF) ove i rappresentanti legali di tutte le Autorità di regolazione appartenenti alla Regione *Italy North*, o i loro delegati, esprimono ufficialmente l'intenzione di adottare, tramite successive decisioni formali, i “termini e condizioni o le metodologie”, secondo quanto previsto dall'articolo 5 del regolamento *Balancing*;

- il documento “*Methodology for a common balancing capacity calculation in accordance with article 37 of the Commission Regulation (EU) 2017/2195 of 23 November 2017 establishing a guideline on electricity balancing within the Italy North CCR*” (di seguito: proposta di metodologia”) inviato all’Autorità da Terna S.p.A. (di seguito: Terna) in data 15 dicembre 2022 (prot. Autorità 67352 del 15 dicembre 2022);
- la comunicazione INERRF, inviata per conto di tutte le Autorità di regolazione appartenenti alla regione *Italy North*, per comunicare l’esito della votazione elettronica relativa alla decisione sulla proposta di metodologia (di seguito: comunicazione INERRF) del 19 giugno 2023 (prot. Autorità 00042069 del 20 giugno 2023);
- il documento “*Request for amendment (RfA) by the Italy North CCR Regulatory Authorities on the Italy North CCR TSOs’ proposal for a coordinated capacity calculation methodology in accordance with Article 37 of the Commission Regulation (EU) 2017/2195 of 23 November 2017 establishing a guideline on electricity balancing*” (di seguito: “richiesta di emendamento”), allegato alla comunicazione INERRF.

**CONSIDERATO CHE:**

- il Regolamento *Balancing* è entrato in vigore il 18 dicembre 2017;
- l’articolo 37(3) del Regolamento *Balancing* prevede che, entro cinque anni dalla sua entrata in vigore, tutti i TSO di una regione di calcolo della capacità (CCR) debbano sviluppare una metodologia per il calcolo della capacità interzonale nell’orizzonte temporale del bilanciamento e che tale metodologia eviti distorsioni di mercato e sia consistente con la relativa metodologia di calcolo applicata nell’orizzonte temporale infragiornaliero, di cui agli articoli 20 e 21 del Regolamento CACM;
- l’obiettivo di questa metodologia è quello di garantire un ricalcolo della capacità a ridosso dell’arco temporale in cui operano le piattaforme di bilanciamento, fornendo una maggior accuratezza nei valori di capacità disponibili per lo scambio di energia di bilanciamento, completando inoltre, nella scala temporale, il processo di calcolo già istituito con le relative metodologie per il mercato del giorno prima e per il periodo temporale infragiornaliero;
- con la deliberazione 323/2020/R/eel, l’Autorità ha approvato la seconda versione della metodologia per il calcolo della capacità per la CCR *Italy North*, sviluppata ai sensi degli articoli 20 e 21 del Regolamento CACM, ivi inclusa la metodologia per il calcolo della capacità nel periodo temporale infragiornaliero;
- l’articolo 5(3) del Regolamento *Balancing*, prevede che le proposte dei TSO siano sottoposte all’approvazione di tutte le Autorità di regolazione interessate, secondo quanto previsto dal comma 6 del medesimo articolo;
- l’articolo 5(6) del Regolamento *Balancing* prevede che le Autorità di regolazione interessate adottino le decisioni concernenti i termini e le condizioni o le metodologie presentati entro sei mesi dal ricevimento degli stessi da parte dell’Autorità di regolazione o, se del caso, dell’ultima Autorità di regolazione interessata;

- l'articolo 6(1) del regolamento *Balancing* prevede che, qualora una o più Autorità di regolazione richiedano una modifica per approvare i termini e le condizioni o le metodologie, entro due mesi dalla richiesta delle Autorità di regolazione, i TSO interessati presentino ai fini dell'approvazione una proposta di emendamento dei termini e delle condizioni o delle metodologie;
- la procedura che le Autorità di regolazione interessate hanno adottato per l'approvazione delle proposte dei TSO prevede che la decisione di approvazione o di richiesta di emendamento sia presa su base volontaria all'unanimità all'interno della piattaforma INERFF, conformemente alle regole contenute nel documento Rules of Procedure INERFF;
- ai sensi dell'articolo 37 del Regolamento *Balancing*, i TSO della CCR *Italy North* hanno inviato alle Autorità di regolazione interessate la proposta di metodologia;
- la data di ricevimento delle proposte dei TSO da parte dell'ultima Autorità di regolazione interessata è il 15 dicembre 2022, pertanto la scadenza dei sei mesi prevista dall'articolo 5(6) del Regolamento *Balancing* risulta essere il 15 giugno 2023;
- il 15 giugno 2023, tramite votazione elettronica, INERFF ha deciso all'unanimità di approvare una richiesta di modifiche alla proposta di metodologia, così come elaborata dalle Autorità di regolazione nel documento di richiesta di emendamento.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- la proposta di metodologia inviata dai TSO prevede un ricalcolo della capacità sulla frontiera nord con frequenza oraria, a valle della chiusura del mercato infragiornaliero all'istante H-1;
- il calcolo è basato su un approccio semplificato, rispetto a quanto avviene per gli orizzonti temporali del mercato del giorno prima e infragiornaliero, a causa delle ridotte tempistiche a disposizione;
- in particolare, la metodologia prevede il ricalcolo della capacità sulla base dei seguenti passi:
  - identificazione degli elementi di rete e delle contingenze critiche, sulla base di un'analisi di sensibilità condotta dai singoli TSO;
  - definizione del modello di rete comune, che tenga conto delle negoziazioni del mercato infragiornaliero all'ora H-1 e delle azioni curative determinate e validate durante il *Coordinated Regional Operational Security Assessment* (CROSA) nell'orizzonte temporale del giorno prima e infragiornaliero, di cui alla metodologia sviluppata ai sensi dell'articolo 76 del Regolamento SOGL (di seguito: metodologia ROSC) e approvata dall'Autorità con deliberazione 14/2022/R/eel;
  - calcolo della capacità massima di scambio disponibile, sulla base del criterio di minimo margine, svolto con una procedura linearizzata per semplificare e velocizzare l'elaborazione;
  - validazione dei risultati da parte dei TSO coinvolti;

- vista la dipendenza della procedura di calcolo dai risultati dei processi previsti dalla metodologia ROSC, la proposta di metodologia prevede l'implementazione subordinata al pieno completamento e avvio di quest'ultima, e in particolare entro i 12 mesi successivi;
- la data stimata ad oggi dai TSO per una possibile implementazione ed entrata in servizio della metodologia di calcolo della capacità nel periodo temporale del bilanciamento è l'ultimo trimestre del 2027, soggetta verosimilmente ad ulteriori rinvii, data la complessità dei processi indispensabili alla sua implementazione e tutt'ora in via di sviluppo;
- dato l'orizzonte temporale piuttosto lungo ed incerto per l'implementazione della metodologia, dietro richiesta delle Autorità di regolazione interessate, i TSO hanno incluso nella proposta di metodologia un impegno a sviluppare una soluzione transitoria in breve tempo, nell'attesa del pieno sviluppo della metodologia di regime. Tale soluzione transitoria sarebbe comunque basata sui medesimi processi di calcolo, ma alimentata con dati di input alternativi e non subordinati all'implementazione di altre metodologie propedeutiche, quali la metodologia ROSC.

#### **CONSIDERATO, INFINE, CHE:**

- nell'ambito della cooperazione a livello europeo, così come richiesto dall'articolo 5(6) del Regolamento *Balancing*, le Autorità di regolazione interessate hanno deciso all'unanimità che la proposta di metodologia inviata dai TSO non possa essere approvata;
- a giudizio delle Autorità di regolazione, la proposta di metodologia non propone un quadro chiaro per la soluzione transitoria, né per quanto riguarda i dati di input alternativi, né per il cronoprogramma di implementazione, rendendo la disposizione poco chiara e non prescrittiva, pertanto non approvabile;
- nelle interlocuzioni tra Autorità di regolazione e TSO successive all'invio della proposta di metodologia, questi ultimi hanno giustificato il contenuto della proposta sostenendo come sia impossibile per loro definire in anticipo i dettagli per l'implementazione della soluzione transitoria, per due ragioni fondamentali: i) l'incertezza sulle tempistiche di completamento di alcuni progetti indispensabili anche per lo sviluppo della soluzione transitoria e ii) la scarsità di risorse da parte dei TSO per lavorare contemporaneamente sulla soluzione di regime e su quella transitoria; l'impegno su una porterebbe a de-prioritizzare l'altra;
- le Autorità di regolazione comprendono la difficoltà espressa dai TSO nello sviluppare in parallelo due soluzioni, ma ritengono comunque opportuno prevedere all'interno della metodologia una soluzione di salvaguardia che subentri qualora la soluzione di regime subisca ritardi eccessivi. Attraverso questa salvaguardia si garantisce una tempistica piuttosto certa per l'avvio di una procedura di calcolo della capacità, seppur basata su una soluzione alternativa;
- siccome non è possibile definire ora nella metodologia i dettagli della soluzione di salvaguardia, la sua descrizione dovrà avvenire attraverso un futuro emendamento

della medesima metodologia, qualora si verificassero le condizioni per la sua attivazione;

- sulla base di queste considerazioni, i regolatori hanno ritenuto necessario istruire i TSO affinché modifichino l'attuale proposta di metodologia, rimuovendo gli aspetti relativi alla soluzione transitoria e includendo al suo posto un processo che descriva i passi per l'emendamento e l'implementazione di una soluzione di salvaguardia. Il documento di richiesta di emendamento descrive gli elementi minimi da includere per la descrizione di tale processo, tra cui:
  - gli indicatori da monitorare per l'attivazione della salvaguardia (al momento l'implementazione della metodologia ROSC di cui sopra sembra l'indicatore più opportuno);
  - la soglia limite per l'attivazione (nelle interlocuzioni con le Autorità di regolazione i TSO hanno proposto di attivare la salvaguardia se l'implementazione della metodologia ROSC dovesse superare il secondo semestre 2028);
  - l'obbligo di proporre un emendamento alla metodologia con una soluzione alternativa per il calcolo della capacità, con i relativi dettagli e un periodo di implementazione di un anno;
  - la possibilità per i regolatori di sospendere l'attivazione della salvaguardia, qualora le tempistiche di sviluppo non giustifichino l'implementazione della soluzione alternativa.

**RITENUTO CHE:**

- sia opportuno istruire Terna a dare attuazione a quanto previsto dalla richiesta di emendamento, conformemente alla decisione unanime assunta da tutte le Autorità di regolazione interessate all'interno della piattaforma INERRF, ai sensi degli articoli 5(6) e 6(1) del Regolamento *Balancing*

**DELIBERA**

1. di istruire Terna a dare attuazione a quanto contenuto nella richiesta di emendamento alla proposta di metodologia per il calcolo della capacità nel periodo temporale del bilanciamento, allegata al presente provvedimento (*Allegato A*);
2. di trasmettere copia del presente provvedimento a Terna S.p.A., al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e ad ACER;
3. di pubblicare il presente provvedimento con il relativo allegato sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

13 luglio 2023

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*